Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 6 febbraio — Numero 31

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2150 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

Viste le leggi 6 luglio 1911, n. 690 e 31 maggio 1913, n. 596;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pensione di riposo, spettante per anzianità di servizio ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri, sarà liquidata sulla base dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

Rimane fermo il disposto dell'art. 1 (16) della legge 31 maggio 1913, n. 596.

Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà dell'assegno, aumentata di un quinto. Per ciascun anno di servizio oltre il 20°, fino al 25° incluso, la pensione sarà aumentata di un venticinquesimo dell'assegno goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

Art. 2.

Agli effetti della liquidazione delle pensioni privilegiate, spettanti ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, giusta le norme del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, il massimo della pensione, di cui all'art. 100 del testo unico

21 febbraio 1895. n. 70, corrisponde alla somma annua, che loro spetterebbe, in base al precedente articolo, per 25 anni di servizio

Però, per gli allievi carabinieri, il massimo sarà stabilito dalla tabella seconda, annessa al testo unico suddetto.

Le pensioni privilegiate spettanti ai marescialli maggiori, con uno o più quadrienni, potranno essere liquidate in base alle presenti disposizioni, ove risultino più favorevoli dell'applicazione della tabella, allegato B), del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni avranno vigore dalla data del presente decreto, restando contemporaneamente abrogati gli articoli 12 e 15 della legge 6 luglio 1911, n. 690, e l'art. 1 (12) della legge 31 maggio 1913, numero 596.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

I sottufficiali dell'arma dei Reali carabinieri che, avendo in base all'art. 14 della legge 6 luglio 1911, n. 690, optato per la legge precedente, si trovino alla data del presente decreto tuttora in servizio, e rispetto ai quali non sia stato emesso provvedimento di collocamento a riposo, potranno, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso, optare fra il trattamento di pensione determinato dai precedenti articoli 1 e 2, e quello stabilito dalle disposizioni, che erano in vigore prima della legge 6 luglio 1911, n. 690. Nel primo caso, otterranno grado ed assegno nuovi e saranno collocati a riposo entro due anni, con diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ALFIERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 74 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725, sulla istruzione pubblica;

Visto il R decreto 23 luglio 1899, n. 340;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della marina e dell'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, per l'anno scolastico in corso 1917-918 le norme del nuovo ordinamento saranno applicate soltanto agli allievi che frequentano le classi 1ª e 2ª dei Regi Istituti nautici.

Agli allievi che nell'anno scolastico stesso frequentano la 3ª classe saranno applicate le norme del vecchio ordinamento; essi, nelle sessioni di esami stabilite, potranno conseguire il relativo diploma di licenza.

Art. 2.

La distribuzione delle materie e gli orari per ciascuna sezione d'Istituto nautico, determinati con R. decreto 23 luglio 1899, n. 340, sono modificati, per il solo anno scolastico 1917-918, secondo la unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 3.

L'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n 1661, è modificato come appresso:

In via transitoria, fino a che non si inizi l'applicazione del nuovo ordinamento, di cui all'art. 5, continueranno ad applicarsi, per tutto quanto riguarda il personale insegnante ed il funzionamento amministrativo e didattico degli Istituti nautici, le norme stabilite dalle disposizioni in vigore, passando, però, al Ministero della marina tutti i poteri e le attribuzioni finora spettanti al Ministero dell'istruzione pubblica in materia disciplinare, tecnica e didattica.

La Giunta del Consiglio superiore per la istruzione pubblica e la sezione per le scuole medie della Giunta stessa continueranno, per il periodo accennato, a funzionare, nella rispettiva competenza, come organi consultivi per la risoluzione delle questioni d'indole didattica e dei ricorsi, e per i procedimenti disciplinari a carico degli insegnanti, nei riguardi degli Istituti predetti. Alla sezione per le scuole medie parteciperà, per la trattazione di tutti gli affari relativi agli Istituti stessi, un funzionario del Ministero della marina, di grado non inferiore a quello di capo divisione, designato all'uopo con decreto del ministro della marina. Nei procedimenti disciplinari l'accusa sarà sostenuta da un altro funzionario dello stesso Ministero o del Ministero dell'istruzione, di grado non inferiore a quello di capo sezione, designato volta per volta.

Per l'esercizio finanziario 1917-918 tutte le attribuzioni inerenti al controllo amministrativo e contabile degli Istituti nautici continueranno ad essere esercitate dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — BERENINI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Orari per la 1ª e 2ª classe delle 3 sezioni.

MATERIE	Sezione capitani		Sezione macchinisti		Sezione costruttori	
	1ª classe	2ª classe	1ª classe	2ª classe	1ª classe	2ª classe
Lingua italiana	6	6	6	6	6	6
Lingua francese	3	3	3	3	3	3
Lingua inglese	3	3	3	3	3	3
Storia	3	3	3	3	3	3
Geografia	3	3	3	3	3	3
Matematica	5	3	5	3	5	3
Fisica	3	2	3	2	3	2
Chimica	2	—	2	—	2	—
Diritto	—	2	—	—	—	—
Arte navale	2	2	—	—	—	—
Navigazione	—	2	—	—	—	—
Disegno	2	2	—	—	—	—
Disegno di macchine	—	—	2	4	—	—
Disegno di costruzione	—	—	—	—	2	4
Macchine	—	—	2	2	—	—
Costruzione	—	—	—	—	—	2
Officina	—	—	—	2	—	2
Educazione fisica	3	3	3	3	3	3

3ª classe.

Sezione capitani.

Lingua italiana e storia, ore settimanali 6.
Lingua francese o inglese, id. 3.
Navigazione, id. 3.
Astronomia nautica, id. 4 1/2.
Meteorologia, id. 3.
Geografia commerciale, id. 3.
Contabilità di bordo, id. 2.
Educazione fisica, id. 2.

Sezione macchinisti.

Lingua italiana e storia, ore settimanali 6.
Lingua francese o inglese, id. 3.
Fisica complementare, id. 4 1/2.
Macchine termiche, id. 4 1/2.
Disegno di macchine, id. 6.
Esercitazioni di officina (da stabilirsi dalla presidenza).
Educazione fisica, id. 2.

Sezione costruttori.

Lingua italiana e storia, ore settimanali 6.
Lingua francese o inglese, id. 3.
Macchine a vapore, id. 3
Costruzione navale, id. 4 1/2.
Disegno di costruzione navale, id. 8.
Teoria della nave, id. 4 1/2.
Educazione fisica, id. 2.

Roma, 10 gennaio 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della marina: DEL BONO.

Il numero 75 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 6. « Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. », lire tredicimila (L. 13.000).

Cap. n. 24. « Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale, ecc. », lire trecentonovantamila (L. 390,000).

Cap. n. 85-*bis*. « Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle casse di risparmio in Roma, ecc. », lire seimilacinquecento L. 6,500).

Cap. n. 104. « Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie, ecc. » (telefoni), lire duecentodiciottomila (L. 218,000).

Cap. n. 126. « Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri enti interessati per metà a carico dello Stato, ecc. », lire quattordicimilacinquecentoottantadue e cent. quaranta (L. 14,582.40).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione predetto per l'indicato esercizio è istituito il capitolo n. 125 IX « Somma occorrente per corrispondere, dal 1° gennaio al 30 giugno 1918, agli impiegati addetti agli uffici postali di confine e agli uffici postali italiani all'estero il prezzo del cambio competenze, limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento », lire ventiduemila (L. 22.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — FERA.

Visto *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 77 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1917 918, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 229. « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere, ecc. », lire settantamila (L. 70.000).

Cap. n. 238. « Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti, ecc. », lire ventimila (L. 20.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 79 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 giugno 1913, n. 800;

Visto l'art. 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312;

Visto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sui fondi del conto corrente instituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, fra il tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie, è autorizzato l'accantonamento della somma di lire un milione necessaria per provvedere alla costruzione od acquisto, adattamento ed arredamento di un immobile da adibirsi a sede del R. Istituto orientale di Napoli.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 84 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 14 giugno 1917, n. 971;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, e degli articoli 10 e 14 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, sono estese ai casi di piroscafi da carico ammessi a far parte del naviglio mercantile italiano, provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali o esteri, rimessi in condizioni di navigabilità in cantieri nazionali, purchè appartengano a cittadini italiani od a società costituite ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto del 10 agosto 1916, n. 1031, e siano classificati nel Registro navale italiano.

Art. 2.

Le stesse disposizioni sono estese anche ai casi di rimessa in condizioni di navigabilità di scafi di velieri previsti dal decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783.

Art. 3.

Allorquando, in seguito a domanda di esenzione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 15 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971, l'Amministrazione finanziaria abbia provveduto mediante decreto di tolleranza, a tenere sospesi gli effetti della già avvenuta iscrizione a ruolo, l'eliminazione definitiva dai ruoli della partita, potrà essere fatta, in base alla prova dell'eseguito deposito alla Cassa depositi e prestiti, mediante decreto dell'Amministrazione delle imposte dirette da registrarsi alla Corte dei conti, e da consegnarsi al ricevitore provinciale, pel discarico suo e dell'esattore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, numero 1956;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 32, che modifica l'accennato art. 4;

Di concerto col ministro del commercio, dell'industria e del lavoro;

Determina:

A presidente dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è nominato il cav. di gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d'Italia.

I membri governativi del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto sono:

il comm. dott. Carlo Conti-Rossini, direttore generale per la vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro;

il gr. uff. prof. Vincenzo Giuffrida, consigliere di Stato, segretario generale del Comitato dei ministri per gli approvvigionamenti all'estero;

il cav. prof. Alberto Beneduce, consigliere delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, 5 febbraio 1918.

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

ALTO COMMISSARIATO PER I PROFUGHI DI GUERRA

Assistenza ai profughi di guerra

Ai signori prefetti del Regno.

Nell'intento di regolare in modo uniforme in tutte le Provincie l'opera di assistenza ai profughi di guerra, e di rendere più pronta ed efficace l'azione di soccorso, eliminando le incertezze che qualche volta si notavano nelle autorità e funzionari preposti ai relativi servizi, stimiamo opportuno di ripetere, siassumendo, le principali norme.

1. Profughi di guerra.

Giova premettere che come profughi di guerra, agli effetti dell'assistenza dello Stato, devono considerarsi:

a) coloro che provengono dai Comuni del Regno occupati dal nemico;

b) coloro che provengono da Comuni non occupati dal nemico ma sgomberati dalla popolazione civile per le esigenze militari;

c) coloro infine che provengono da Comuni in cui, per la immediata vicinanza al teatro delle operazioni, e a causa dei bombardamenti o di altri pericoli bellici, è venuto a cessare o si è reso estremamente difficile il normale svolgimento della vita civile.

A tali categorie di persone sono da aggiungere quelle dei profughi di guerra che già si trovavano ricoverati nelle varie provincie del Regno, anteriormente al 1° novembre 1917, e cioè:

d) i profughi del Vicentino;

e) gli irredenti fuorusciti o profughi dalle terre italiane d'oltre confine;

f) i connazionali rimpatriati dall'estero per causa della guerra.

L'assistenza dello Stato deve estendersi ai profughi di tutte le categorie dianzi accennate, salvo escludere le persone espressamente indicate dal bando 16 novembre 1917 del Comando supremo, in quanto, coprendo esse un ufficio pubblico, o esercitando una professione di interesse pubblico, non siano state debitamente autorizzate ad abbandonare le loro sedi.

L'opera di assistenza ai profughi di guerra si attua in via normale con l'apprestare loro gratuitamente i locali di ricovero o alloggio, arredati degli effetti letterecci e degli altri mobili indispensabili, e col fornire loro i mezzi di mantenimento nella forma di sussidio giornaliero.

2. Alloggi.

I locali di ricovero in comune devono rispondere alle necessarie condizioni igieniche, sanitarie e di abitabilità. Si dovrà quindi badare che tali locali per la loro posizione ed esposizione, siano igienicamente adatti, abbandonando gli ambienti chiusi, umidi o comunque privi di sufficiente aria e luce, ed evitando altresì i nocevoli agglomeramenti di persone.

Si dovrà altresì aver riguardo alle esigenze della moralità, impedendo che gli alloggi dei profughi siano situati in quartieri dove alberghi la malavita, ed evitando altresì negli alloggi stessi la promiscuità di uomini e donne, di adulti e bambini.

I signori prefetti sono senz'altro autorizzati a disporre le spese necessarie per l'opportuno adattamento dei locali di ricovero, con la costruzione del numero di latrine necessarie, con l'elevazione di muri o pareti divisorie, con l'apertura di finestre o porte, con l'impianto degli apparecchi per l'acqua, per la illuminazione ed eventualmente anche pel riscaldamento, ecc.

Le spese tutte sia per l'affitto o la requisizione di quei locali di ricovero che non sia possibile ottenere gratuitamente, sia per le riparazioni e lavori occorrenti, come pure le spese per l'illuminazione, la fornitura dell'acqua ecc. devono pure fare carico sui fondi dello Stato destinati per l'assistenza ai profughi, e giammai potranno in qualche guisa farsi ricadere a carico dei profughi alloggiati.

Non è escluso che singoli profughi o famiglie di profughi possano vivere per loro conto, fuori dei locali di ricovero appositamente preparati, provvedendo da sè stessi all'alloggio.

In tal caso ad essi dovrà corrispondersi un congruo supplemento di sussidio a titolo di indennità di alloggio, computandosi altresì *à forfait* in tale indennità le spese di illuminazione, acqua, manutenzione, ecc.

I profughi possono essere altresì alloggiati presso famiglie private che si obblighino a fornire loro una o più camere arredate.

In tal caso il compenso da corrispondersi alle famiglie che ospitano i profughi dovrà essere congruamente stabilito dalle autorità locali, e dovrà sempre fare carico sui fondi dello Stato.

3. Arredamento degli alloggi.

Gli effetti letterecci necessari per il ricovero dei profughi, e consistenti in letti, brande, fodere per materassi e guanciali, lenzuola, coperte, sono, di consueto, forniti dallo Stato.

Dovranno i signori prefetti far provvedere, a spese dello Stato, al riempimento delle fodere dei materassi e dei guanciali, nonchè alla fornitura degli effetti mobili e degli utensili indispensabili per completare l'arredamento degli alloggi ed anche delle cucine dei profughi. Non si possono in argomento dettare norme precise, ma ci rimettiamo all'opportuno criterio dei signori prefetti, i quali nel dare le necessarie istruzioni ai patronati locali dovranno raccomandare loro di contenere le spese entro i limiti di una bene intesa economia.

Si intende che la fornitura, a spese dello Stato, degli effetti letterecci e degli altri mobili, è fatta soltanto per i locali di ricovero in comune e non può, almeno per regola, estendersi in favore dei profughi che vivono fuori dei locali stessi.

4. Sussidio giornaliero di mantenimento.

Tale sussidio è concesso ai profughi esclusivamente perchè provvedano al proprio mantenimento, e pertanto non deve essere falcidiato da qualsiasi ritenuta.

Le definitive disposizioni da osservare sono le seguenti:

a) pei profughi soli, cioè senza famiglia, come pure per quelli che per condizione sociale, o età, o malattie, hanno bisogno di particolare considerazione, il sussidio sarà di L. 2 al giorno, e potrà, secondo i casi, elevarsi anche a L. 2,50 o a L. 3;

b) per le famiglie composte di due persone, il sussidio giornaliero sarà di regola di L. 3,60 cumulativamente;

c) per quelle di tre persone il sussidio sarà di regola di L. 4,50 al giorno;

d) per i gruppi di quattro a sei persone il sussidio sarà di regola di L. 1,25 a testa;

e) per i nuclei famigliari comprendenti oltre sei persone, il sussidio giornaliero sarà di regola di L. 1,10 a persona.

Nel computo delle persone si considerano alla stessa stregua le donne e gli uomini, gli adulti e i bambini di età superiore a un anno. I bambini di età inferiore non vengono computati nel numero delle persone componenti la famiglia: per ciascuno di essi sarà corrisposto in modo fisso il sussidio di centesimi cinquanta al giorno, in aggiunta al sussidio spettante agli altri membri della famiglia presi insieme.

In nessun caso, e qualunque sia il numero dei componenti la famiglia, il sussidio giornaliero di mantenimento potrà superare la misura di L. 360 al mese, salvo quanto sarà detto in seguito circa la misura del sussidio per le famiglie di profughi occupati al lavoro. In tale massimo di sussidio non va però compresa la indennità di alloggio, da computarsi a parte, per i profughi che vivono fuori dei locali di ricovero in comune.

È necessario curare che la erogazione dei sussidi avvenga nel modo più semplice ed agevole, in modo da togliere ai profughi il disagio delle lunghe attese e delle perdite di tempo, egualmente dannose per quelli che lavorano e per quelli che devono attendere alle cure domestiche.

Nei luoghi in cui i profughi sono numerosi dovrà farsi in modo che specialmente per opera dei patronati e dei comitati locali

siano tenuti aperti più sportelli in località diverse, e che i turni di riscossione siano frequenti. Nè è da escludersi che in parecchi luoghi si possa ricorrere ai vaglia postali ed agli assegni bancari.

Ai profughi dei quali è certa l'attuale agiatezza non deve darsi alcun sussidio.

In ogni caso in cui i profughi si sentano lesi dalle deliberazioni delle autorità locali è ammesso il ricorso all'Alto commissariato.

5. Sussidio militare.

I profughi regnicoli che abbiano diritto al sussidio militare per avere congiunti sotto e armi nel R. esercito, continuano a percepire il sussidio stesso, secondo le disposizioni impartite dal Ministero della guerra, indipendentemente ed in aggiunta all'altro sussidio loro spettante quali profughi, giusta i criterî sopra enunciati.

6. Lavoro.

I profughi e le profughe che per la loro condizione siano atti al lavoro, e trovinsi in grado di lavorare, dovranno essere occupati.

I signori prefetti, avvalendosi dei patronati e dei comitati locali, delle organizzazioni industriali e professionali, nonchè degli uffici di collocamento della mano d'opera, vorranno interessarsi per dare ai profughi opportuno impiego o comunque un lavoro rimunerativo.

Al profugo che senza giustificato motivo si rifiuti di lavorare, si potrà negare il sussidio, e nel caso che egli faccia parte di un nucleo famigliare, potrà non essere computato agli effetti del sussidio nel numero di persone componenti il nucleo stesso. In casi gravi di ostinato rifiuto o di ignavia, il sussidio potrà ridursi congruamente anche in confronto degli altri membri della famiglia.

I profughi, i quali siano occupati in lavori retribuiti, e analogamente le famiglie di cui alcuni membri lavorino, devono continuare in ogni caso a godere del beneficio dell'alloggio gratuito o della relativa indennità. Il sussidio giornaliero di mantenimento, però, sia per i detti profughi come per le famiglie, potrà corrispondersi in misura congruamente ridotta, in guisa però sempre che gli uni e le altre vengano a realizzare un introito complessivo superiore all'ammontare del sussidio di cui godrebbero se non lavorassero, e sempre indipendentemente dai proventi del sussidio militare.

Per ciascuno dei provvedimenti indicati nel presente paragrafo dovrà sentirsi il parere dei patronati, e in caso di divergenza tra il prefetto e il patronato è ammesso il ricorso all'Atlo commissariato.

7. Cumulo di sussidì o introiti diversi.

Può verificarsi il caso che alcune famiglie di profughi cumulando insieme i proventi del sussidio giornaliero di mantenimento, di altri eventuali sussidi, del sussidio militare e dei frutti del lavoro, realizzino un insieme di risorse notevolmente superiore ai bisogni normali corrispondenti allo stato sociale dei profughi stessi. Ad evitare che il sussidio possa in tali casi ritenersi come indebito sperpero di denaro pubblico, e per mantenere fin che è possibile un equo livellamento nelle condizioni di tutti i profughi, disponesi che qualora i proventi complessivi della famiglia di profughi superino le L. 600 mensili, i patronati dovranno esaminare la opportunità delle convenienti riduzioni.

8. Sussidi straordinari.

Indipendentemente dal sussidio giornaliero di mantenimento, potranno corrispondersi sussidi straordinari per eccezionali e particolari bisogni dei profughi.

I signori prefetti, udito il parere dei patronati, sono autorizzati a concedere, per giustificati motivi, tali sussidi straordinari in misura fino alla somma di lire centocinquanta per ciascuna famiglia di profughi, o per ciascun profugo isolato. Negli altri casi i signori prefetti dovranno fare concrete proposte a questo Alto commissariato.

9. Approvvigionamenti, cucine economiche, ecc.

Data l'attuale difficoltà degli approvvigionamenti, non basta assegnare ai profughi un sussidio per le spese di mantenimento, ma occorre facilitare ad essi il modo di provvedersi dei generi alimentari, costituendo all'uopo speciali scorte, o magazzini provinciali o circondariali o depositi particolari pei profughi, o, meglio ancora, promuovendo Società cooperative di consumo collegate con il Commissariato degli approvvigionamenti e con le maggiori istituzioni di consumo, quali gli enti autonomi di consumo, l'Unione militare, ecc.

In quanto alla confezione dei cibi, qualche volta, si è ricorso al sistema di impiantare cucine in comune per i profughi viventi in locali di ricovero pure in comune e detraendo le relative spese dai sussidi loro assegnati. Il sistema in alcuni casi ha dato ottimi risultati, specie quando la gestione del ricovero in comune è stata affidata ad enti pubblici o a speciali patronati o comitati, in molti altri casi invece ha dato luogo ad inconvenienti di vario genere.

In generale però si è notato che i profughi preferiscono di preparare da sè i cibi secondo i propri gusti e sono più contenti di ricevere il sussidio integralmente in danaro.

Spetterà ai signori prefetti od ai patronati locali di vedere nel loro opportuno criterio quale sistema sia nelle varie fattispecie preferibile. Applicandosi quello del vitto in comune, si dovranno prendere in considerazione anche i bisogni personali dei singoli individui, ai quali potrebbe essere necessaria una supernutrizione od un particolare tipo di alimentazione. In ogni modo dovrà restare a disposizione di ciascun profugo, cui si dà il vitto in comune, una diaria di centesimi trenta almeno.

Nell'ipotesi invece, che è di più larga applicazione, che cioè i profughi ricevano il sussidio alla mano, e siano lasciati liberi di provvedere da sè ai proprio mantenimento, si dovrà promuovere la istituzione di cucine economiche, o di cooperative di consumo, a cui i profughi possano accedere. Alle famiglie poi che vogliano ammannire da sè le vivande, dovranno fornirsi gli indispensabili utensili di cucina, e le stoviglie da tavola, sempre che però esse famiglie vivano nei locali di ricovero in comune.

In tutti i casi dovranno i signori prefetti far vigilare, d'accordo con le istituzioni annonarie locali, perchè sul mercato non manchi mai il quantitativo di generi alimentari indispensabile pei bisogni della popolazione normale e dei profughi insieme, provocando, se del caso, le disposizioni opportune del Commissariato generale degli approvvigionamenti e consumi.

10. Rifornimento di vestiario e calzature.

Date le eccezionali circostanze in cui si è verificato l'esodo delle popolazioni dai territori evacuati, i profughi che non hanno potuto portare seco quasi nulla di quanto possedevano, trovansi quasi generalmente privi di indumenti e calzature.

La carità privata e le provvide iniziative da più parti sorte, hanno già, per quanto ci consta, concorso a dare effetti di biancheria e vestiario ai profughi più bisognosi. Sarà opportuno che i signori prefetti indirizzino, se del caso, specialmente a tale compito, l'opera dei Comitati locali.

Qualora privati e Comitati non possano tuttavia completamente sopperire al bisogno, si autorizzano in massima i signori prefetti a provvedere subito, coi fondi a loro disposizione, alle spese indispensabili per il rifornimento ai profughi degli effetti di biancheria e di vestiario di cui necessitano.

In quanto alle calzature, il Ministero dell'industria e del commercio, in seguito ad accordi avuti col Ministero dell'interno, ha messo a disposizione uno stok di scarpe nazionali di Stato che saranno gratuitamente fornite ai profughi bisognosi, secondo le istruzioni già impartite con la circolare del 16 gennaio 1918, n. 12100-1-3. In tutti i casi i signori prefetti sono autorizzati anche a provvedere di scarpe i profughi che ne abbiano assoluto urgente bisogno.

Circa il modo di provvedere agli acquisti, avvertesi che o si po-

tranno fare trattative per ottenere all'ingrosso o in blocco effetti di biancheria e di vestiario da distribuire poi ai profughi; o si potrà fare la provista di tela e stoffa in pezza, con cui i profughi medesimi, lavorando riuniti in laboratorî, possano confezionare gli indumenti a loro necessari; o si potrà infine concedere ai profughi convenienti sussidi straordinari in modo che ciascuna famiglia provveda da sè all'acquisto o alla confezione del necessario.

Provvedutosi a quanto è di necessità indilazionabile, è da prevedere che di giorno in giorno saranno per verificarsi nuovi bisogni nei profughi, i quali pur essendo nel momento forniti di vestiario e calzature, a mano a mano per l'uso potranno venire a mancarne, senza avere la possibilità di rifornirsene coi mezzi limitati di cui dispongono. In previsione di ciò restano autorizzati i signori prefetti, servendosi specialmente della cooperazione dei patronati e dei Comitati locali, a provvedere gradualmente in modo continuativo alla spesa necessaria per tali rifornimenti supplementari.

11. Laboratorî di profughi.

Si è accennato dianzi ai laboratorî in cui i profughi, e specialmente le profughe, possono confezionare gli indumenti loro necessari. Trovasi qui opportuno di raccomandare la istituzione di tali laboratorî che varranno, specialmente nei piccoli centri, a dare occupazione a quei profughi o a quelle profughe che non abbiano potuto collocarsi convenientemente in altri impieghi.

Nell'intento pertanto di facilitare la istituzione ed il funzionamento di detti laboratorî, restano senz'altro autorizzate in massima le spese occorrenti per i locali e il loro arredamento, per la fornitura delle macchine da cucire e degli altri strumenti di mestiere necessari. Dal suo canto anche l'Alto Commissariato è disposto a fornire, nei limiti del possibile, a richiesta dei prefetti, tela ed altra materia prima necessaria per la confezione degli effetti di biancheria.

I laboratorî potranno dedicarsi alla confezione non solo di indumenti personali pei profughi sia del Comune che dei Comuni vicinori, ma altresì alla lavorazione di indumenti militari, e potranno infine, organizzandosi come ogni altra azienda del genere, ricevere commissioni di lavori per conto di privati.

Ai profughi lavoranti si dovrà corrispondere congruo salario il quale, nel caso di confezione di indumenti pei profughi, dovrà essere corrisposto sui fondi destinati all'assistenza, e negli altri casi dovrà, naturalmente, computarsi fra le spese della gestione dell'azienda.

12. Assistenza medica e sanitaria.

I profughi poveri devono avere l'assistenza medica e sanitaria completamente gratuita, come si pratica per i poveri del Comune, ed i medici e le levatrici comunali dovranno prestare l'opera loro, senza pretendere da essi onorari.

Tuttavia i signori prefetti potranno corrispondere ai detti sanitari gratificazioni o compensi; ma non a periodi determinati nè in misura fissa, bensì nel momento che sembri opportuno ed in relazione al maggior lavoro effettivamente derivato ai sanitari dall'assistenza prestata ai profughi.

I Comuni o, secondo i casi, le Congregazioni di carità, dovranno fornire ai profughi i medicinali con le stesse norme stabilite per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri; ma dovranno essere integralmente rimborsati a prezzo di tariffa delle somministrazioni fatte, di cui devono dare prova ai signori prefetti.

Sarà compito particolare dell'ufficiale sanitario del Comune di vigilare che nei locali di ricovero dei profughi siano attentamente osservate le norme di carattere igienico-sanitario, allo scopo di impedire lo scoppiare o il diffondersi di malattie infettive. L'ufficiale sanitario dovrà dare le occorrenti prescrizioni per lo sfollamento o lo sgombero dei locali insalubri, e dovrà fare proposta al prefetto degli altri provvedimenti sanitari da adottare.

Dovrà essere rigorosamente vietata la dimora nei locali di ricovero in comune dei profughi che siano affetti da mali contagiosi, e specialmente di profughi tubercolotici.

Questi ultimi dovranno tenersi fuori dei locali di ricovero, assegnandosi ad essi sussidi in misura conveniente, superiore alla normale, perchè possano provvedere da sè al proprio mantenimento.

I signori prefetti vorranno, se occorra, fare proposte a questo Alto Commissariato per l'invio dei profughi medesimi in un sanatorio.

Particolari cure dovranno rivolgersi altresì alle donne profughe che debbano sgravarsi.

Sarà opportuno prescrivere il loro ricovero in ospedale, o comunque si potranno concedere per l'occasione congrui sussidi straordinari.

Anche per i vecchi infermi si potrà prescrivere il ricovero in ospedali o case di salute, previe opportune pratiche da fare con le Amministrazioni ospitaliere per ottenere le possibili facilitazioni, trattandosi di beneficare profughi di guerra.

Salve le nuove disposizioni che saranno impartite, frattanto si autorizza a far gravare sui fondi per l'assistenza ai profughi, anche le spese di spedalità, cioè per il ricovero in ospedali, d'urgenza o meno, dei profughi infermi che non possono essere curati a domicilio. E potranno altresì provvisoriamente essere sostenute sui fondi medesimi, le spese occorrenti per operazioni chirurgiche di cui eventualmente i profughi abbiano bisogno.

Sarà però sempre opportuno fare pratiche con i dirigenti gli ospedali perchè concedano le maggiori possibili agevolazioni nel trattamento dei profughi.

È ovvio soggiungere che i profughi ricoverati in ospedali non godranno del sussidio giornaliero di mantenimento, salva l'equa commisurazione del sussidio da concedersi alle loro famiglie.

13. Scuole.

Un ultimo argomento da considerare è quello attinente all'ammissione dei bambini figli di profughi nelle pubbliche scuole.

Per quelli che devono frequentare le scuole medie, il Ministero della istruzione ha già dato disposizioni per l'esonero dalle tasse. I signori prefetti sono poi autorizzati a concedere congrui sussidi per l'acquisto di libri o di altro materiale scolastico.

Per i bambini che devono frequentare le scuole elementari, dovranno i signori prefetti, d'accordo coi RR. provveditori agli studi, dare disposizioni perchè essi siano ammessi nelle scuole del Comune.

Alle famiglie che ricusassero di mandare i bambini alla scuola si dovrà sopprimere il sussidio.

Spetterà specialmente ai patronati locali di vigilare perchè i bambini siano prontamente forniti del vestiario necessario per poter frequentare la scuola, ed abbiano gratuitamente i quaderni, i libri, e quanto altro possa loro occorrere.

Ai Comuni spetta di provvedere a preparare i locali scolastici sufficienti per ospitare i nuovi alunni, a nominare, sia pure in via provvisoria, nuovi insegnanti, ovvero a regolare il turno delle lezioni in modo che tutti quanti i bambini, compresi anche quelli figli dei profughi fuorusciti irredenti, possano godere dei benefici della scuola ed anche delle istituzioni connesse, come asili di infanzia, ricreatorî, sale di ginnastica. È da raccomandarsi molto altresì di apprestare ai bambini figli dei profughi la refezione scolastica.

Per i Comuni che non provvedono autonomamente all'istruzione scolastica, spetterà ai competenti Consigli scolastici di prendere i provvedimenti sopraindicati.

Giusta le disposizioni già impartite dal Ministero della istruzione si dovrà provvedere coi fondi destinati all'assistenza dei profughi a tutte le maggiori spese che vengano a derivare ai Comuni per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra.

14. Trasferimenti di profughi.

Nella necessità di apprestare con la massima sollecitudine ai profughi un alloggio, si è dovuto provvedere ad inviarli là dove si avevano pronti i locali, ed in tale necessità non sempre si è potuto tener conto della convenienza di tener accentrati i profughi provenienti da un unico Comune, e bene spesso anzi è accaduto che siano stati inviati in diverse località i membri di un'unica famiglia.

È ora nostro intendimento di procurare di riunire i nuclei famigliari, ed anche, nei limiti del possibile, di riavvicinare i profughi provenienti da una stessa località se non anche da uno stesso Comune.

Qualora quindi risulti che alcuni profughi siano stati separati dal nucleo maggiore della loro famiglia ricoverato altrove, la prefettura interessata dovrà direttamente prendere accordi con la prefettura della Provincia in cui trovasi tale nucleo famigliare, e disporre quindi il trasferimento presso il nucleo stesso dei profughi dispersi, concedendo a questi ultimi i necessari mezzi gratuiti di viaggio, oltre un modico sussidio alla mano per le spese di mantenimento durante il viaggio. Nel caso in cui i varî membri di una stessa famiglia trovinsi dispersi in diverse località, le prefetture rispettivamente interessate vorranno accordarsi circa la località in cui sia più opportuno ricostituire la famiglia.

I signori prefetti vorranno poi prendere in benevola considerazione le istanze di profughi che desiderino di avvicinarsi a loro parenti, ovvero a loro compaesani, e provvedere nei modi sopraindicati al trasferimento, sempre previo assenso della prefettura interessata.

Preghiamo i signori prefetti di voler aderire reciprocamente con sollecitudine alle richieste di nulla osta che loro siano rivolte da altre prefetture, per il trasferimento di profughi allo scopo di riunirli alle famiglie od al nucleo maggiore dei parenti o comunisti.

I signori prefetti sono poi sempre autorizzati a disporre gli spostamenti di profughi da Comune a Comune nell'ambito della Provincia, e ciò specialmente nell'intento di sfollare i locali di ricovero che ospitano un numero eccessivo di profughi o di abolire i ricoveri che ospitano pochi profughi o in tutti i modi non rispondano allo scopo.

Spetta poi a questo Alto Commissariato di disporre, fuori dei casi sopraccennati, i trasferimenti di profughi da Provincia a Provincia, ed all'uopo i signori prefetti dovranno qui inviare le loro proposte.

15. Tutela morale dei profughi.

L'assistenza materiale che lo Stato appresta ai profughi di guerra, sia regnicoli che irredenti, deve essere completata con provvida opera di protezione e tutela morale, sotto tutti i riguardi, per cui specialmente i signori prefetti dovranno richiedere la cooperazione della cittadinanza, dei patronati e comitati locali.

Per quanto si sia fatto il possibile, dovendo improvvisare i provvedimenti, si deve ancora fare di più per sollevare la condizione di tante migliaia di infelici che, a causa della guerra, hanno dovuto abbandonare le proprie case, le proprie abitazioni, spesso anche l'agiatezza in cui vivevano, e trovansi ora ospiti in casa altrui, esuli in patria.

Si fa qui appello non tanto al sentimento del dovere che in quest'ora incombe a tutti e specialmente alle pubbliche autorità, ma sopratutto ai sentimenti di amore e solidarietà che devono guidare l'azione del Governo, dei suoi funzionari, dei cittadini tutti in soccorso ai fratelli colpiti dalla sventura.

Confidando di essere pienamente assecondati dai signori prefetti nei nostri intendimenti, preghiamo frattanto le SS. LL. di un cenno di ricevuta.

Roma, 10 gennaio 1918.

L'Alto commissario per i profughi di guerra: LUIGI LUZZATTI.
I commissari aggiunti: GIUSEPPE GIRARDINI, SALVATORE SEGRE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 25 luglio 1917:

Riprese in esame.

(Aumento di pensione).

Schiavone Maria di Papa Vincenzo, soldato, L. 50.

R. marina.

Cozzani Arcangela di Cozzani Abramo, ass. genio, L. 1600 — Bosco Carolina di Iulio Giovanni, can. scel., L. 630 — Mulinelli Giovanni di Ugo, id., L. 630 — Voliani Eletta di Soldaini Amedeo, cap. mec., L. 1500 — Bonati Clementina di Ghezzo Ermenegildo, id., L. 1500 — Paparella Antonio di Conte Francescantonio, aiut., L. 1600.

R. finanza.

Petrelli Giulia di Marconi Etrurio, guar., L. 840.

Adunanza del 28 luglio 1917:

Vedove.

Redaelli Luigia di Radaelli Enrico, soldato, L. 680 — Lugli Luigia di Mazzoli Augusto, caporale, L. 940 — Corona Maria di Filippin Giuliano, soldato, L. 630 — Tobaldi Arpalice di Spalviero Francesco, caporale, L. 1090 — Restelli Nazzarina di Tunèsi Audrea, id., L. 840 — Rizzello Maria di Botrugno Giuseppe, soldato, L. 680 — Rubello Maria di Sadocco Giovanni, id., L. 630 — Varrese Anna di Anastasia Pietro, id., L. 730 — Truono Maria di Vitolo Antonio, id, L. 680 — Nebuloni Enrichetta di Renzoni Angelo, id., L. 630 — Galdaniga Francesca di Pellini Giuseppe, id., L. 630 — Siciliano Domenica di Mirabelli Francesco, id., L. 730 — Moramareo Teresa di Colonna Sante, id, L. 630.

Torso Elisa di Tiozzo Antonio, soldato, L. 630 — Piacentini Erminia di Fontana Edoardo, caporale, L. 840 — Riva Maria di Riva Elia, soldato, L. 630 — Calappi Maria di Salucci Luigi, id., L. 630 — Truzzolino Giuseppa di Nicastro Girolamo, id., L. 630 — Curnis Mercede di Mazzucchetti Cesare, id., L. 680 — Ceccolin Oliva di Trovò Sante, id., L. 780 — Sancassain Maria di Leardini Pasquale, id., L. 630 — Cernicchi Giuliana di Marra Giuseppe, id., L. 680 — Tontini Ersilia di Ridolfi Alessandro, id., L. 630 — Faut Maria di Sponga Giacinto, app., L. 630 — Maggi Maria di Falavigna Leandro, cap., L. 840 — Stronconi Maria di Dalla Ghirarda Massimo, soldato, L. 780 — Fiorini Emilia di Braglia Giovanni, id., L. 630 — Foddis Angelina di Nisi Giovanni, id, L. 680 — Romani Ida di Barni Dante, caporale, L. 840 — Puppo Luigia di Orlando Luigi, soldato, L. 630 — Taddei Marcellina di Finzi Ermanno, maggiore, L. 2000.

Troilo Ida di Lannutti Ugo, sottotenente, L. 1500 — Perlorca Leonida di Cintio Giulio, caporale, L. 840 — Battistelli Augusta di Bertozzini Adolfo, soldato, L. 630 — Osimani Adele di Agostinelli Eugenio, id, L. 630 — Catalano Francesca di Ruggginello Francesco, id., L. 840 — Rampi Elvira di Riva Amedeo, caporale, L. 840 — Prudentini Angela di D'Adamo Giovanni, soldato, L. 630 — Tonelli Gemma di Bardini Egidio, caporal maggiore, L. 890 — Barbieri Rosa di Natolo Antonio, caporale, L. 840.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
611093	P. N. 5 0[0	11893	De Luca Antonio di Angelo, dom. in Panama (America) . . . . L.	500 —
611091	3.50 0[0	311705	Cappello Vittoria fu Giovanni Battista, moglie di Calderino Ferdinando, dom. in Milano. Vincolata . . . . »	840 —
346010	»	583151 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Chiesa parrocchiale di Santa Margherita in Roddino (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto: Porro Clara fu Filippo, nubile, dom. in Roddino (Cuneo)	189 —
611769	»	467486	Beretta Aldo fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre Ilde Lunghi fu Angelo, ved. Beretta, dom. in Pavia »	105 —
599167	»	299588	Chiesa Pievania dei SS. Stefano e Giovanni a Montopoli - Firenze . . . . »	14 —
612549	3.50 0[0 (1902)	7691	Chiesa Pievania di Santa Maria Assunta a Castellanselmo in Collesalvetti (Pisa) . . . . »	21 —
»	»	7692	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Castellanselmo di Collesalvetti (Pisa) . . . . »	63 —
613992	3.50 0[0	134634 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Boyl di Putifigari conte Vittorio del fu Pietro, dom. in Torino . . . . » Per l'usufrutto: Roberti di Castelvero e S. Tommaso contessa Teresa di Edmondo, ved. di Pietro Boyl di Putifigari, dom. a Torino	24 50
»	»	134635 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come la precedente	147 —
612631	P. N. 5 0[0	1166	Pellegrino Nicoletta di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sansevero (Foggia) . . . . »	150 —
»	»	1167	Pellegrino Elvira di Alfonso, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sansevero (Foggia) . . . . »	150 —

Roma, 30 novembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 5 febbraio 1918, da valere per il giorno 6 febbraio 1918:

Franchi	150.04 1[2	Dollari	8.56
Lire sterline . .	40.79 1[2	Pesos carta . . .	—
Franchi Svizzeri .	189.52	Cambio oro lire .	161 38

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 5 febbraio 1918.

Titoli di Stato.	Corso medio
CONSOLIDATI:	—
Rendita 3.50 % netto	78 50
Rendita 3.50 % netto (emissione 1902)	76 —
Rendita 3.00 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	8[illegible] 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	80 33
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 33
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 67
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	295 35
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	425 75
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele . .	345 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B. . . .	340 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D' . .	342 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana . .	573 50
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 93
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	401 75
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	464 13
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	481 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1[2 %	500 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 % .	467 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	439 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % . . .	503 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % .	473 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1[2 0[0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0[0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1[2 0[0 e 3 0[0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *5 febbraio 1918* (Bollettino di guerra n. 987).

Lungo tutta la fronte azioni di artiglieria sparse e saltuarie. Attività aerea intensa e vivace.

Nella giornata di ieri furono abbattuti tredici velivoli avversari, cinque da nostri aviatori nel cielo di Valstagna e otto da quelli britannici tra Piave e Livenza, ad oriente del Montello.

Nella notte nostre aeronavi bombardarono convogli militari sulla ferrovia Conegliano-Casarsa.

Padova venne nuovamente assalita e colpita stamane prima dell'alba. Aviatori nemici lanciarono bombe nel centro della città danneggiando fabbricati e ferendo alcune persone.

Diaz.

PADOVA, 5. — Aviatori nemici rinnovarono stamane alle 3,30 ed alle 6 l'incursione aerea: gettarono una cinquantina di bombe, in prevalenza su quartieri popolari, abbattendo alcune case; bombe vennero lanciate nel cimitero maggiore e su alcuni ospedali; fu colpita la storica Reggia Carrarese. Vi sono pochi feriti.

Hanno avuto luogo oggi i funerali del maggiore Oreste Salomone, l'eroe di Lubiana, e del tenente Mariano D'Ayala, vittime di un fatale accidente aviatorio nel tornare da una difficile azione guerresca.

Seguivano i feretri, che erano coperti di fiori, moltissimi aviatori, generali, ufficiali e le autorità civili.

L'estremo omaggio riuscì degno delle vittime generose.

Settori esteri.

Neppur oggi i comunicati ufficiali da Parigi e da Londra segnalano combattimenti importanti, nel settore occidentale e in Macedonia.

Nella giornata del 3 corrente, profittando del bel tempo, l'aviazione da caccia francese ha dato prova d'una fortunata attività. Vere battaglie aeree sono state impegnate dai piloti francesi con squadriglie tedesche. Otto apparecchi tedeschi sono stati abbattuti in seguito a questi combattimenti e cinque altri sono caduti gravemente danneggiati e forse distrutti.

Nella notte dal 4 al 5 aviatori inglesi hanno lanciato una tonnellata e mezza di bombe sull'aerodromo a sud-est di Cambrai e sulla stazione ferroviaria di Ménin. Essi hanno inoltre abbattuto durante la giornata cinque aeroplani tedeschi e costretto tre altri ad atterrare sbandati.

Mandano d'Amsterdam che aviatori alleati hanno bombardato Zeebrugge. Vi sono stati numerosi combattimenti aerei. Due apparecchi sono stati abbattuti; se ne ignora la nazionalità.

Tre incendi sono stati provocati nel porto di Bruges.

Secondo un telegramma da Washington ai giornali parigini, un grande corpo di cavalleria americana si sta organizzando per servire in Francia.

Sulle azioni militari svoltesi ieri in Francia e in Macedonia, l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Cannoneggiamento abbastanza vivace in certi punti del fronte e a nord dello Chemin des Dames. Un distaccamento tedesco nella stessa regione è stato respinto prima di aver raggiunto le linee francesi.

Ovunque altrove notte calma.

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nella regione di Corbeny abbiamo respinto un tentativo nemico su nostri piccoli posti e inflitto perdite agli assalitori. In Argonne alla Fille Morte abbiamo effettuato un riuscito colpo di mano e ricondotto prigionieri. Lotta di artiglieria abbastanza viva nella regione della quota 304, sulla riva destra della Mosa. Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

LONDRA, 5. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Abbiamo eseguito durante la scorsa notte riusciti colpi di mano a sud di Fleurbaix e in vicinanza della ferrovia Ypres-Staden. Abbiamo ucciso numerosi tedeschi, fatto prigionieri e catturato una mitragliatrice.

LONDRA, 5. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

La scorsa notte in vicinanza della strada Bapaume-Cambrai i tedeschi effettuarono un colpo di mano contro un nostro posto. Ci manca un uomo.

Durante la seconda parte della notte e stamane di buon'ora l'artiglieria tedesca ha spiegato grande attività a sud di Marcoing e a nord della strada Bapaume-Cambrai ed ha manifestato pure una recrudescenza di attività a nord di Lens e a nord-est di Ypres.

PARIGI, 5. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 4 corrente, dice:

Le truppe bulgare hanno tentato sulle posizioni britanniche, a sud ovest di Doiran, un colpo di mano che è completamente fallito. Una loro ricognizione è stata dispersa verso la foce dello Struma.

CRONACA ITALIANA

L'on. Orlando al Quartiere generale. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il presidente del Consiglio dei ministri, on. Orlando, si è recato al Quartiere generale, per fare a S. M. il Re una relazione circa le recenti sue gite a Parigi e a Londra e le conferenze di Versailles.

Nel pomeriggio l'on. Orlando ha avuto una lunga conferenza col comandante supremo, per ciò che specialmente concerne il lato militare delle discussioni avvenute a Versailles. Altri colloqui hanno avuto luogo oggi.

Ieri sera il presidente del Consiglio è ripartito per la capitale ».

L'on. Orlando è giunto a Roma, alle 10,55, stamane. Erano a riceverlo alla stazione quasi tutti i ministri e vari sottosegretari di Stato.

Le entrate dello Stato. — Nei decorsi sette mesi dell'esercizio finanziario in corso, e cioè dal 1° luglio 1917 al 31 gennaio 1918, le entrate principali furono accertate in milioni 2.253.934.

Poste a confronto con le risultanze del corrispondente periodo per gli anni finanziari 1916-917 e 1915-916, dette entrate presentano un aumento rispettivo di milioni 528,220 e milioni 885,379.

Tutti i cespiti sono in notevole aumento:

le tasse sugli affari rispettivamente per milioni 57.974 e milioni 125.557;

le imposte sul consumo per milioni 40,662 e milioni 188,056, nonostante la diminuzione di milioni 16 e milioni 3 circa nell'imposta di fabbricazione degli spiriti e di milioni 47 e milioni 25 in quella di fabbricazione dello zucchero;

le privative per milioni 129,423 e milioni 203,369;

le imposte dirette per milioni 285,431 e milioni 322,540;

le poste, i telegrafi ed i telefoni per milioni 14,730 e milioni 45,857.

Queste risultanze costituiscono la migliore garanzia per i sottoscrittori del prestito nazionale di guerra.

Il ministro di agricoltura, on. Miliani, ha rivolto un caldo appello alle istituzioni ed alle Associazioni agrarie, particolarmente destinato ad essere diffuso tra i piccoli centri rurali, incitando gli agricoltori a sottoscrivere largamente al prestito nazionale.

Mercato serico. — Il corrispondente ufficiale a Shanghai del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro telegrafa in data 31 gennaio:

« Mercato sete con pochi affari (transazioni stentate) — Quotasi Tsatlée filature Pegasus n. 1 Frs. 84 — Kunkee Mars n. 1 Frs. 76 — Tussah filature primarie Frs. 47, secondarie Frs. 45,75 — Native nn. 1 e 2 Frs. 25,50 — Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista Frs. 6,14 — Esportazioni invariate ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

TOMSK, 3. — La Duma siberiana è stata aperta e, fino alla convocazione della Costituente siberiana, eserciterà il potere esecutivo in tutta la Siberia.

AMSTERDAM, 5. — Si ha da Berlino: Secondo un radiotelegramma da Kiew, i polacchi hanno occupato il principale quartiere generale russo a Mohilew ed hanno arrestato Krylenko e tutto lo stato maggiore. Gli ucraini hanno soffocato la sollevazione dei bolsceviki a Kiew. Il presidente della Delegazione di pace ucraina, Holubowitch, è stato nominato primo ministro dell'Ucraina.

LONDRA, 5. — Avendo la Camera dei lordi approvato ieri un emendamento alla legge elettorale che applica il principio della rappresentanza proporzionale a titolo di esperimento a tutte le circoscrizioni che eleggano un minimo di tre deputati, il progetto è tornato oggi alla Camera dei comuni, la quale ha respinto con 238 voti contro 141 l'emendamento approvato dalla Camera dei lordi.

PARIGI, 5. — *Camera dei deputati.* — Si approva all'unanimità la legge sulle pensioni militari.

BUENOS AIRES, 5. — Il Governo ha annullato il decreto che proibiva l'esportazione del grano.

TOKIO, 5. — La Compagnia di navigazione « Nippon Yusen Kaicha » ha deciso di riprendere il servizio per il Mediterraneo al principio di marzo, con tre navi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.